

# **Onorabilità, le nuove infrazioni che la compromettono**

Un nuovo regolamento europeo in vigore dal 23 maggio 2022 “riscrive” le condizioni per mantenere o perdere l’onorabilità. Alcune “infrazioni” sono talmente gravi che possono mettere in dubbio la stessa capacità dell’operatore di continuare a svolgere una determinata professione. Sono quelle che, contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pronto per entrare in vigore il prossimo 23 maggio, espongono alla possibilità per un’impresa di [autotrasporto](#) di perdere il requisito dell’onorabilità e quindi di mettere a rischio la sua capacità di continuare a essere iscritto nel relativo Albo e di svolgere la professione di autotrasportatore. Il Regolamento di esecuzione di cui si parla rende applicabile un altro pezzo del primo pacchetto mobilità e aggiunge nuovi tipi di infrazione a quelli già esistenti, allo scopo di assicurare da parte degli Stati membri un’analoga valutazione delle violazioni delle normative. **La vera novità è che il metro di considerazione delle infrazioni non è più, come in passato il conducente, ma il veicolo.**

**Alle infrazioni già presenti nel Regolamento (CE) 561/2006 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazione molto grave:**

Infrazioni su: tempi di guida e riposo  
mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi;  
periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo;  
il mancato sostegno del datore di lavoro rispetto alle spese per l'alloggio fuori dal veicolo;  
la mancata organizzazione da parte dell’impresa di trasporto

dell'attività dei conducenti finalizzata a fare in modo che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività aziendale o rientrare nel luogo di residenza.

**Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 165/2014 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazione molto grave:**

il mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario»;

il mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione;

la mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero.

Infrazioni su: trasporto internazionale e cabotaggio

**Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazione molto grave:**

esecuzione di un [trasporto](#) di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore dello Stato ospitante;

esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato;

l'impossibilità del trasportatore di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale e di esibire tali prove durante un controllo su strada.

Sono state inoltre aggiunte anche le sezioni 13 e 14 relative alle infrazioni del regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva EU 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.